



REPUBBLICA ITALIANA

92/2021

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE

CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Agostino Chiappiniello	Presidente
Enrico Torri	Consigliere
Fernanda Fraioli	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Pierpaolo Grasso	Consigliere

ha adottato la seguente

SENTENZA

sul ricorso per revocazione, in materia di responsabilità, iscritto al n. **57150** del ruolo generale, proposto da **BOBBIO Luigi**, nato a Napoli, il 10.1.1957 (c.f.: BBBLGU57A10F839O), rappresentato e difeso dagli avv.ti Felice Laudadio (felicelaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it) e Roberto De Masi (robertodemasi@avvocatinapoli.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti,

contro

- il **Procuratore Generale della Corte dei conti**,

avverso e per la revocazione

della sentenza n. 23/2020, resa dalla Corte dei conti, I Sezione Centrale d'Appello, in data 28.1.2020.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza del 28.1.2021, il relatore, il p.m., nella persona del v.p.g. Sabrina D'Alesio, nonché il difensore del ricorrente, come da ver-

bale di causa.

FATTO

Bobbio Luigi domanda la revocazione della epigrafata sentenza con la quale si è respinto l'appello da costui proposto avverso la sentenza n. 993/2018, pronunciata dalla Sezione giurisdizionale partenopea di questa Corte, di condanna del medesimo, unitamente ad altri, nella sua qualità di sindaco del comune di Castellammare di Stabia (NA), al risarcimento del danno erariale, a titolo doloso, per l'illegittimo conferimento, all'avv. Francesco De Vita, in violazione dell'art. 7, comma 6, d.lgs. n. 165/2001, dell'incarico di coordinatore tecnico della cabina di regia per il coordinamento e la promozione dell'azione di governo della predetta cittadina, con ciò determinando la liquidazione di remunerazioni, in favore del precitato professionista esterno, nel biennio 2010-2011, per oltre 168 mila euro, nonostante l'assoluta inconsistenza dell'apporto professionale reso nell'occasione dal medesimo consulente.

All'uopo, deduce l'errore di fatto revocatorio, ex art. 202, comma 1, lett. f) c.g.c., riguardante l'omessa valutazione:

- degli accertamenti compiuti nella sentenza penale di I grado che pure lo aveva condannato, unitamente ad altri;
- delle dichiarazioni testimoniali assunte nel corso del suddetto procedimento penale.

Da tale quadro, in particolare, risulterebbe comprovata l'attività consulenziale svolta dal De Vita, laddove questa Sezione avrebbe limitato la propria valutazione ai soli accertamenti desumibili dalla precedente ordinanza cautelare del g.i.p. presso il tribunale di Torre Annunziata del 28.2.2013, senza tener conto degli ulteriori sviluppi processuali dapprima richiamati.

Chiede, pertanto, revocarsi l'impugnata sentenza e, per l'effetto, pronunciarsi la sua assoluzione, ovvero, in subordine, riconoscersi l'imputazione solo colposa dell'illecito.

La Procura generale ha presentato conclusioni scritte, eccependo l'inammissibilità del gravame per assenza di errore di fatto revocatorio.

All'udienza di discussione della causa, le parti hanno ampiamente illustrato le contrapposte tesi, insistendo nelle rispettive conclusioni.

DIRITTO

I motivi di ricorso sono complessivamente inammissibili e, comunque, infondati.

Invero, sotto il pregiudiziale profilo rescindente, le censure dedotte in questa sede rappresentano, a tutto concedere, un *error in iudicando* e non un *error facti*, ex art. 202, comma 1, lett. f) c.g.c.

Nel pur sintetico richiamo al compendio probatorio operato da questa Sezione nella revocanda decisione (cfr. pag. 10) – ossia, la deposizione dei funzionari interpellati e la mancanza di documentazione idoneamente comprovante l'effettivo apporto professionale del De Vita - v'è già la valutazione delle dichiarazioni testimoniali asseritamente non considerate dal Collegio.

Sicchè, quanto alle prime, manca il requisito della incontrovertibilità, posto che nell'appello vi fu un espresso richiamo a tali dichiarazioni.

Inoltre, se è vero che nella pronuncia qui in contestazione ci si riferisce alla sola decisione del g.i.p., tuttavia, la successiva sentenza del tribunale penale di Torre Annunziata n. 446/2017, a ben vedere, conferma quelle valutazioni accertando, anche in relazione a siffatte deposizioni, l'inconsistenza dell'attività lavorativa (cfr. par. nn. 7.a-7.d e, in particolare, affermazione

contenuta a pag. 49, ultime cinque alinee, motivazione cui si rimanda *breviter*, ex art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c.).

Anche a voler superare il filtro di ammissibilità della fase rescindente, dunque, l'impugnazione risulterebbe infondata nel successivo giudizio rescissorio.

Ne discende anche il rigetto del secondo motivo di gravame proposto subordinatamente, teso alla più favorevole valutazione dell'elemento psicologico.

Alla luce delle superiori argomentazioni, la sentenza impugnata andrà, dunque, interamente confermata, ad ogni effetto e conseguenza di legge.

Nulla per le spese di difesa, stante la natura di parte solo in senso formale del p.m., mentre le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. **57150** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, dichiara il ricorso inammissibile in rito e, comunque, lo rigetta nel merito per sua infondatezza.

Nulla per le spese di difesa. Spese del giudizio a carico del ricorrente, che si liquidano nella misura di € 48,00 (quarantotto/00).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.1.2021.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Aurelio Laino

F.to Agostino Chiappiniello

Depositato in Segreteria il 23 marzo 2021

IL DIRIGENTE

F.to Sebastiano Alvise Rota